

Copia

Comune di JOVENÇAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



Commune de JOVENÇAN
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 03/08/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU - ANNO 2020.-

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **agosto** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala del Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	Presente
LUCIANAZ VALLY - Sindaco	Si
ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco	Si
QUENDOZ HENRI - Assessore	Si
SALTARELLI AUGUSTO - Assessore	Si
BIONAZ DIDIER - Consigliere	Si
QUENDOZ DINA - Consigliere	Si
GUICHARDAZ ROSITA - Consigliere	Si
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere	No
BELLI STEFANO - Consigliere	Si
BLANC MILENA - Consigliere	No
PETIT-PIERRE PAOLA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco LUCIANAZ VALLY dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca

Parere Contabile Favorevole F.to: SISTI Giov. Battista

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'art. 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la quale, all'articolo 106 comma 3-bis, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, è stata approvata la proroga al 30 settembre 2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati

imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740 L. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740 L. 160/2019	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756), termine successivamente posticipato al 30/09/2020;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del

Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

CONSIDERATO che, nel 2019, il Comune di Jovençan aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

DETTAGLIO	ALIQUTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740 L. 160/2019	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille

TASI

DETTAGLIO	ALIQUTA
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 740 L. 160/2019	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 15/04/2014 C.C. e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

UDITO l'intervento della Sindaca Vally Lucianaz: Il comune vuole applicare un ulteriore beneficio collegato all'emergenza, considerato che la nuova Imu è composta dall'unificazione della vecchia Imu e Tasi e che l'aliquota della Tasi, per il Comune di Jovençan era calcolata all'1 per mille, tale aliquota viene ridotta allo 0,25 per mille. In poche parole, sino a quest'anno si pagava l'IMU con un'aliquota del 7,6 per mille e una TASI con un'aliquota del 1 per mille, con la nuova IMU (formata da IMU più TASI), invece di pagare un'aliquota del 8,6 per mille, si pagherà un'aliquota del 7,85 per mille: vi sarà, quindi, una riduzione dello 0,75 sulla NUOVA IMU.

VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;
- il nuovo Regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 3 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022";
- del Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 avente ad oggetto: "I variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2022";
- della Giunta comunale n. 6 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- della Giunta Comunale n. 21 del 07.04.2020 avente ad oggetto: "Approvazione prima variazione alle quote di bilancio - anno 2020 e successive modificazioni";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49-bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740 L. 160/2019	4,25 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,25 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,85 per mille
Altri fabbricati	7,85 per mille

3. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
4. **DI DARE ATTO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019.
5. **DI RISERVARSI**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.
6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
7. **DI CONFERMARE** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

